



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI COMO
ALLEGATO 4
REG. TO N. 2507
SERIE 45
STATUTO OTT. 2019



ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE Sociale (APS)

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione avente la seguente denominazione:

Associazione Terra Viva APS

da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Como Via Parini 10 e con durata illimitata.

2. La locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e/o l'acronimo APS verrà utilizzato negli atti, nella corrispondenza o nelle comunicazioni al pubblico solo ove l'Associazione sia iscritta nel Registro regionale e, successivamente alla sua entrata in vigore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Lo spostamento della sede nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene approvata dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste per legge.

ART.2

(Finalità e attività)

1. L'Associazione che non ha scopo di lucro, esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attraverso interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. L'Associazione, pertanto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, intende operare negli ambiti di interesse generale di cui all'art.5 lettere: **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, **v)** promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende:

- a) Promuovere l'economia solidale, sociale e ambientale e l'approccio sostenibile della salute;
- b) Proporsi come strumento di cambiamento del mercato e delle pratiche economiche;
- c) Stimolare una trasformazione della società e della cultura verso una visione in cui la persona è parte e non padrona della natura, e può sopravvivere solo in armonia con le specie, nel rispetto dei ritmi naturali;
- d) Costruire pratiche economiche che mettano al centro le relazioni tra le persone, il bene comune, la sostenibilità sociale e ambientale, la salute e che siano regolate da eticità, sobrietà, equità, solidarietà, nonviolenza, non subordinate alla legge del profitto;
- e) Sperimentare e sostenere pratiche di cambiamento che coinvolgono la sfera individuale di ogni persona come cittadino attivo, fruitore critico, risparmiatore responsabile, e la sfera pubblica.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

1. Coltivazione della terra,
2. Commercio di beni e prodotti della terra e loro trasformazione;
3. Organizzazione eventi;
4. Cura e manutenzione dei beni comuni, collettivi e privati;
5. Divulgazione di pratiche di colture sostenibili;
6. Progettazione e realizzazione di prodotti per risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati/e)

1. Il numero degli/Ile associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Qualora il numero degli/Ile associati/e scenda al di sotto del numero previsto, è fatto obbligo di reintegrarlo entro un anno.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenza.
3. Chi intende essere ammesso come associato/a dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (CD) una domanda scritta che dovrà contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli/Ile associati/e.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato/a.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno, solo nei casi previsti dalla norma.



ART. 4

(Diritti e obblighi degli/ delle associati/e)

Gli/le associati/e hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Essere convocati e prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli/le associati/e hanno l'obbligo

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato/a)

1. La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato/a può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a. La dichiarazione di recesso ha effetto con l'avvenuta presa di conoscenza da parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo che l'associato/a non abbia assunto specifici impegni ed il suo recesso rechi pregiudizio all'attività e/o alle finalità associative.
3. L'associato/a che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso/a dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'Associato/a può richiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.
5. In ogni caso, i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli/le associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il vice Presidente se nominato;
- L'Organo di controllo e di revisione, se nominati o previsti per legge.



[Handwritten signature]

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il versamento annuale.
2. Ciascuno associato/a ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato/a può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati/e. Si applicano i co. 4 e 5, art 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica purché sia dimostrabile l'avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
5. **L'Assemblea ordinaria** ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio di esercizio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo od allo Statuto alla sua competenza
 - Delibera sulla determinazione della quota associativa annuale
6. **L'Assemblea Straordinaria** ha le seguenti competenze:
 - Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto.
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli/Ile associati/e presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/Ile associati/e presenti o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.
9. L'assemblea Straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie e per l'approvazione delle operazioni straordinarie richiede, in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e in seconda convocazione la presenza della maggioranza. In entrambi i casi richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 8
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per 3 mandati.
3. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in sua assenza, l'Assemblea elegge il nuovo consigliere del Consiglio nella prima riunione utile. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
4. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di quarantacinque giorni.
5. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
6. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Deliberare in prima istanza l'ammissione degli aspiranti soci e l'esclusione degli associati;
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
7. Tutti gli Amministratori (componenti del Consiglio Direttivo) sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art 2382 del Codice civile in relazione alle cause di ineleggibilità e decadenza.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, Art 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

1. Il/la presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo/a impegnano verso l'esterno.
2. Il/la presidente è organo di impulso dell'Associazione, viene eletto/a dall'Assemblea Ordinaria tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo.
3. Egli/ella cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del/la nuovo/a Presidente.



5. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il/la Vice Presidente se nominato/a, o 1 membro del CD, sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART .10

(Organo di controllo e revisione)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra categorie di soggetti di cui al co.2 art 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lg 8 giugno 2001, n 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita tutte le funzioni previste dalle disposizioni di legge.
4. Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta- nell'apposito registro. La revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo, ove lo stesso sia composto da revisori legali di conti.

ART.11

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.12

(Risorse economiche)

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il mese di giugno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione.

ART.14

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titoli attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART .15

(Libri)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. Libro degli/le associati/e;
 - b. Registro dei/ delle volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d. Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - e. Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, e/o revisione;
 - f. Libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
2. I libri sociali di cui alle lettere a), b), c), e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i restanti libri sono tenuti dagli organi cui si riferiscono.
3. Gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede e possono chiedere copie ed estratti degli stessi, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo nel Regolamento generale o in apposita delibera.

ART.16

(Volontari/e)

1. I/le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei/le volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in caso vietati rimborsi spese di tipo forfettarie.
5. Le spese sostenute dai/dalle volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n 117.



6. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.17
(Lavoratori/ci)

1. L'Associazione può assumere lavoratori/atrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini di svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei/le lavoratori/ci impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati/e.

ART.18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART.19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile nonché dalle disposizioni attuative dello stesso o da altre disposizioni di legge.



[Handwritten signature]